Sintesi C-604/20 - 1

Causa C-604/20

Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Data di deposito:

16 novembre 2020

Giudice del rinvio:

Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro, Germania)

Data della decisione di rinvio:

24 giugno 2020

Resistente in primo grado, resistente in appello e ricorrente per cassazione:

ROI Land Investments Ltd.

Ricorrente in primo grado, ricorrente in appello e resistente per cassazione:

FD

Oggetto del procedimento principale

Competenza giurisdizionale internazionale, determinazione della legge nazionale applicabile

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Interpretazione del diritto dell'Unione, articolo 267 TFUE

Questioni pregiudiziali

1. Se l'articolo 6, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 21, paragrafo 2, e paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I bis»), debba essere interpretato nel senso che il lavoratore possa convenire in giudizio una persona giuridica che, pur non

essendo il suo datore di lavoro e non essendo domiciliata nel territorio di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento, sia direttamente responsabile nei confronti del lavoratore, in forza di una lettera di presentazione o cosiddetta lettera di patronage, con riguardo alle pretese derivanti da un contratto individuale di lavoro concluso con un terzo, dinanzi al giudice del luogo nel quale o a partire dal quale il lavoratore svolga abitualmente o abbia svolto da ultimo la propria attività nel rapporto di lavoro con il terzo, qualora, in mancanza della lettera di patronage, il contratto di lavoro con il terzo non sarebbe stato concluso.

- 2. Se l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis debba essere interpretato nel senso che la riserva di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento medesimo escluda l'applicazione di una norma sulla competenza giurisdizionale prevista dal diritto nazionale dello Stato membro che consenta al lavoratore di convenire in giudizio una persona giuridica direttamente responsabile nei suoi confronti con riguardo alle pretese derivanti da un contratto individuale di lavoro concluso con un terzo, in circostanze come quelle descritte nella prima questione, in qualità di «successore giuridico» del datore di lavoro, nel foro del luogo abituale di lavoro, quando tale competenza giurisdizionale non sia prevista dall'articolo 21, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento medesimo.
- 3. In caso di risposta negativa alla prima questione e di risposta affermativa alla seconda questione:
 - a) Se l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis debba essere interpretato nel senso che la nozione di «attività professionale» comprenda un'attività subordinata svolta nell'ambito di un rapporto di lavoro.
 - b) In caso di risposta affermativa, se l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis debba essere interpretato nel senso che una cosiddetta lettera di patronage, in base alla quale una persona giuridica sia direttamente responsabile con riguardo alle pretese di un lavoratore derivanti da un contratto individuale di lavoro concluso con un terzo, rappresenti un contratto concluso dal lavoratore per uno scopo riferibile alla propria attività professionale.
- 4. Ove dalla risposta alle precedenti questioni risulti che il giudice remittente sia munito di giurisdizione internazionale ai fini della decisione della controversia:
 - a) Se l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), debba essere

- interpretato nel senso che la nozione di «attività professionale» comprenda l'attività subordinata svolta in un rapporto di lavoro.
- b) In caso di risposta affermativa, se l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Roma I debba essere interpretato nel senso che una cosiddetta lettera di patronage, in base alla quale una persona giuridica sia direttamente responsabile nei confronti di un lavoratore con riguardo alle pretese derivanti da un contratto individuale di lavoro concluso con un terzo rappresenti un contratto concluso dal lavoratore per uno scopo riferibile alla propria attività professionale.

Disposizioni pertinenti di diritto dell'Unione

Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1, in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I bis»), in particolare articoli 17, 18, 20 e 21

Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU 2008, L 177, pag. 6, in prosieguo: il «regolamento Roma I»), in particolare articolo 6

Disposizioni nazionali pertinenti

Arbeitsgerichtsgesetz (legge tedesca sul giudice del lavoro; in prosieguo: lo «ArbGG»), in particolare articoli 3 e 48

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

La resistente è una società operante nel settore immobiliare. La sua sede centrale si trova in Canada. Il ricorrente, domiciliato in Germania, lavorava dalla fine di settembre 2015 per la resistente sulla base di un «service agreement» (contratto di servizi) nella qualità di «Deputy Vice President Investors Relations», sostanzialmente impiegato nell'acquisizione di investitori per le operazioni immobiliari della resistente. A fronte dell'incertezza nutrita dalla resistente circa lo status lavorativo del ricorrente, le parti decidevano di «trasferire» il rapporto contrattuale ad una società svizzera di nuova costituzione. A metà novembre 2015 le parti si accordavano per la risoluzione del «service agreement» con effetto retroattivo. In una lettera di accompagnamento il ricorrente affermava di aver sottoscritto l'accordo subordinatamente alla stipula di un accordo equivalente finalizzato alla conclusione di un contratto avente ad oggetto la direzione della costituenda società svizzera.

- In data 14 gennaio 2016 la resistente costituiva una società controllata di diritto svizzero, la R Swiss AG, con la quale il ricorrente concludeva per iscritto, in data 12 febbraio 2016, un contratto di lavoro in qualità di suo direttore. In base a tale contratto, il ricorrente riceveva un bonus d'ingresso dell'importo di USD 170 000 e una retribuzione mensile di USD 42 500. Il bonus d'ingresso era destinato a garantire la retribuzione spettante al ricorrente per quattro mesi.
- In pari data (12 febbraio 2016), le parti sottoscrivevano un *«patron agreement»* (d'ora in poi, seguendo la terminologia usata delle parti: la «lettera di patronage»), che così recita:

«Articolo 1

La R ha costituito una società controllata, la R Swiss AG[,] ai fini dell'attività di distribuzione in Europa. Il direttore è incaricato della gestione di detta società. Con l'accettazione di tale incarico, la R dichiara quanto segue:

Articolo 2

La R assume la piena responsabilità dell'adempimento delle obbligazioni relative ai contratti della R Swiss AG in virtù della collaborazione del suo direttore con la R Swiss AG».

- Il 1° aprile 2016, il ricorrente e la R Swiss stipulavano un nuovo contratto di lavoro in sostituzione del precedente, nel quale a condizioni contrattuali per il resto sostanzialmente invariate si accordavano sul pagamento di un bonus di ingresso pari a USD 255 000. Come il precedente, anche detto contratto di lavoro era soggetto alla legge svizzera.
- 5 L'11 luglio 2016, la R Swiss dichiarava la risoluzione del contratto di lavoro nei confronti del ricorrente.
- Con sentenza del 2 novembre 2016, l'Arbeitsgericht Stuttgart (Tribunale del lavoro di Stoccarda, Germania) dichiarava l'inefficacia di detta risoluzione, condannando la R Swiss a versare al ricorrente USD 255 000 a titolo di bonus di ingresso e USD 212 500 a titolo di retribuzione per i mesi da aprile ad agosto 2016. La sentenza passava in giudicato, ma la R Swiss non ottemperava al proprio obbligo di pagamento.
- Agli inizi del marzo 2017 veniva avviata, in base al diritto svizzero, una procedura fallimentare sul patrimonio della R Swiss, la quale veniva interrotta, all'inizio del mese di maggio 2017, per insufficienza dell'attivo.
- 8 Nella controversia principale, il ricorrente chiede alla resistente, in forza della lettera di patronage, il pagamento delle somme dovute dalla R Swiss conformemente alla menzionata sentenza dell'Arbeitsgericht Stuttgart (Tribunale del lavoro di Stoccarda). Inoltre, egli richiede il pagamento di un importo

- complessivo di USD 595 000 per la mancata corresponsione della retribuzione derivante dal rapporto di lavoro con la R Swiss per il periodo da settembre 2016 a novembre 2017.
- 9 Il ricorso veniva respinto in primo grado avendo il giudice tedesco rilevato il proprio difetto di giurisdizione internazionale. Il giudice d'appello, per contro, riteneva giurisdizionalmente competenti i giudici del lavoro tedeschi, accogliendo il ricorso. Con il proprio ricorso per cassazione (*Revision*) proposto dinanzi a questo giudice remittente, la resistente chiede il ripristino della decisione emessa in prime cure.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

L'accoglimento del ricorso per cassazione (*Revision*) proposto dalla resistente dipende in modo decisivo dalla sussistenza della competenza giurisdizionale internazionale dei giudici tedeschi. Tale giurisdizione potrebbe risultare, in primo luogo, dall'articolo 21, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento Bruxelles I bis (prima questione), in secondo luogo, dall'articolo 48, paragrafo 1 a, in combinato disposto con l'articolo 3 dell'ArbGG, sebbene l'applicabilità di detta disposizione nazionale non sia chiara (seconda questione) e, in terzo luogo, dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento menzionato, qualora il ricorrente possa essere considerato un «consumatore» ai sensi di detta disposizione (terza questione). In caso di effettiva competenza giurisdizionale dei giudici tedeschi, si pone altresì la questione dell'individuazione della legge applicabile alla lettera di patronage (quarta questione).

Sulla prima questione

- Il regolamento Bruxelles I bis è applicabile *ratione temporis* ai sensi del suo articolo 66, paragrafo 1, dato che il ricorso è stato proposto nel marzo 2017 e quindi successivamente al 10 gennaio 2015. Detto regolamento è del pari applicabile *ratione materiae* ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, prima frase.
- È presente l'elemento internazionale, sempre necessario ai fini dell'applicazione del regolamento Bruxelles I bis, in quanto la resistente è una società estera e non ha sede nel territorio nazionale. In base a quanto rilevato dal giudice d'appello, l'amministrazione centrale della società, ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1, lettera b), del regolamento menzionato, si trova in Canada. Inoltre, è pacifico *inter partes* che è ivi ubicata anche la sede statutaria ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), del regolamento medesimo.
- Nel caso in cui la resistente non sia domiciliata nel territorio di uno Stato membro, la competenza giurisdizionale internazionale dei giudici tedeschi è disciplinata dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis, che rinvia alla legge degli Stati membri, ma lascia espressamente impregiudicate alcune norme sulla

- competenza giurisdizionale del regolamento in discorso. Il paragrafo 2 di detto articolo non ha alcuna rilevanza nel caso di specie, in quanto le norme tedesche sulla competenza giurisdizionale non operano distinzioni in base alla nazionalità.
- 14 Non sussiste una competenza esclusiva ai sensi degli articoli 24 o 25 del regolamento Bruxelles I bis. Anche il successivo articolo 26 non è pertinente, poiché la resistente ha fatto valere il difetto di giurisdizione dei giudici tedeschi in tutti i gradi.
- È possibile, tuttavia, che sussista una competenza giurisdizionale ex articolo 21, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento Bruxelles I bis. Sotto tale profilo, occorre acclarare se tali disposizioni siano applicabili anche nel caso in cui la resistente come nella fattispecie in esame pur non essendo essa stessa datore di lavoro, sia responsabile per le pretese fatte valere nei confronti del datore di lavoro e derivanti da un contratto di lavoro in forza di una lettera di patronage, senza la quale detto contratto non sarebbe venuto ad esistenza.
- Questo giudice remittente ritiene che il contratto concluso tra il ricorrente e la R Swiss rappresenti un «contratto individuale di lavoro» ai sensi del capo II, sezione 5 («Competenza in materia di contratti individuali di lavoro») del regolamento Bruxelles I bis. Tuttavia, le pretese derivanti da detto contratto di lavoro costituiscono solo indirettamente l'oggetto del procedimento principale. Il ricorrente conviene in giudizio la resistente in forza della lettera di patronage del 12 febbraio 2016.
- A termini dell'articolo 2 di tale lettera, la resistente assumeva la «piena 17 responsabilità dell'adempimento delle obbligazioni relative ai contratti» stipulati dal ricorrente con la R Swiss con riguardo all'attività del medesimo in qualità di direttore della società stessa. Questo giudice remittente interpreta detta lettera nel senso che la resistente abbia assunto un'obbligazione giuridicamente vincolante nei confronti del ricorrente di mettere a disposizione della R Swiss le proprie risorse finanziarie in modo tale da consentire a quest'ultima di adempiere effettivamente le proprie obbligazioni finanziarie nei confronti del ricorrente. Pertanto, la lettera di patronage nel caso di specie è un contratto con obbligazioni di una sola parte, paragonabile a una fideiussione o ad una dichiarazione di garanzia. Essa costituisce, quantomeno in caso di insolvenza – dimostrata dal fallimento della R Swiss – della società garantita, il fondamento della responsabilità della resistente, in forza della quale il ricorrente può vantare pretese senza dover procedere preventivamente ad un'infruttuosa escussione della R Swiss.
- 18 La resistente non ha però assunto la posizione giuridica della R Swiss quale datore di lavoro. Pur essendo la società controllante della R Swiss, essa era priva di potere direttivo nei confronti del ricorrente.

- 19 La Corte non è stata finora investita della questione dell'applicabilità dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I bis in una fattispecie del genere. Né la risposta alla questione si evidenzia con tale chiarezza da non dare adito a ragionevoli dubbi.
- 20 Parte della dottrina tedesca sostiene che tra le parti di un contratto di lavoro non sussisterebbero fori diversi da quelli previsti espressamente dagli articoli da 20 a 23 del regolamento Bruxelles I bis. Altri autori ritengono che non sia esclusa *a priori* l'applicabilità di dette disposizioni anche nel caso in cui venga proposto un ricorso contro un terzo per far valere le pretese derivanti da un rapporto di lavoro.

Sulla seconda questione

- Questo giudice remittente ritiene sussistente, in base al diritto nazionale, la giurisdizione internazionale dei giudici tedeschi. La competenza territoriale di un giudice del lavoro discende dall'articolo 48, paragrafo 1 a, in combinato disposto con l'articolo 3 dell'ArbGG, secondo cui è competente l'autorità giurisdizionale nel cui luogo il lavoratore svolge abitualmente la propria attività, anche quando l'azione non è diretta contro il datore di lavoro stesso, ma contro il suo successore. Secondo la giurisprudenza di questo giudice remittente, la nozione di «successore» dev'essere interpretata estensivamente e comprende anche il caso di responsabilità derivante da una lettera di patronage paragonabile ad una fideiussione. La competenza territoriale in tal modo esistente conferma, in base al diritto tedesco, la sussistenza della giurisdizione internazionale; il giudice competente per territorio è dunque, di norma, anche giurisdizionalmente competente sul piano internazionale.
- Non è tuttavia chiaro se l'articolo 48, paragrafo 1 a, dell'ArbGG possa essere applicato accanto alle norme sulla competenza di cui agli articoli 20 e seguenti del regolamento Bruxelles I bis.
- Secondo la giurisprudenza della Corte, le disposizioni contenute nel capo II, sezione 5, del regolamento Bruxelles I bis non possiedono solo un carattere di specialità, bensì parimenti di esaustività (sentenze del 14 settembre 2017, Nogueira e a., C-168/16 e C-169/16, EU:C:2017:688, punto 51, e del 21 giugno 2018, Petronas Lubricants Italy, C-1/17, EU:C:2018:478, punto 25). Di conseguenza, nell'ambito del loro campo di applicazione, gli articoli da 20 a 23 del regolamento Bruxelles I bis disciplinano in modo esaustivo i possibili fori competenti nei procedimenti aventi ad oggetto una pretesa derivante da un contratto individuale di lavoro. Il fatto che la loro interpretazione sia riservata alla Corte garantisce un'applicazione uniforme di tali disposizioni negli Stati membri. In tal modo, l'attore può identificare facilmente il giudice che può adire il che consente al convenuto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice può essere citato (v. sentenza del 10 aprile 2003, Pugliese, C-437/00, EU:C:2003:219, punto 16)

In tale contesto, questo giudice remittente ritiene che taluni elementi depongano nel senso dell'impossibilità dell'applicazione di norme nazionali sulla competenza giurisdizionale accanto all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I bis, anche laddove esse dispongano un trattamento più favorevole per il lavoratore. Tuttavia, tale conclusione non è talmente evidente da non lasciare adito a ragionevoli dubbi.

Sulla terza questione

- Qualora la Corte risponda in senso negativo alla prima questione e in senso affermativo alla seconda, sarà determinante stabilire se il ricorrente debba essere considerato come un «consumatore» ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis (come ritenuto dal giudice d'appello) con riguardo all'attuazione delle pretese derivanti dalla lettera di patronage. In base a tale disposizione del pari contenuta nell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento medesimo il ricorso di un consumatore nei confronti della controparte può essere proposto sia davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliata la controparte, sia, indipendentemente dal domicilio di quest'ultima, dinanzi all'autorità giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato il consumatore.
- L'ambito di applicazione *ratione materiae* dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis risulta dall'articolo 17 del medesimo. La lettera di patronage del 12 febbraio 2016 costituisce un «contratto» ai sensi di detta disposizione. Tuttavia, non è chiaro se il ricorrente, nello specifico contesto, possa essere considerato un «consumatore». In base all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento medesimo, deve trattarsi di una persona che abbia concluso il contratto per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale.
- Stabilire se la lettera di patronage costituisca un contratto inerente all'attività professionale del ricorrente dipende dalla risposta al quesito se la nozione di «professionale» comprenda soltanto attività autonome oppure se vi ricadano anche attività subordinate, in particolare l'impiego in un rapporto di lavoro. A quanto consta, la Corte non si è ancora pronunciata su detta questione d'interpretazione. La risposta non è pacifica.
- Da taluni viene sostenuto che per «attività professionale» ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis debba intendersi soltanto l'attività (libero) professionale autonoma. Pertanto, i contratti conclusi da un lavoratore con riguardo alla propria attività professionale potrebbero senz'altro costituire contratti conclusi da consumatori. Secondo un altro orientamento, il lavoratore non è un consumatore ai sensi del diritto dell'Unione, cosicché l'articolo 17 del regolamento menzionato non sarebbe applicabile nemmeno in via analogica ai ricorsi proposti dai lavoratori e dai datori di lavoro.

- 29 La corretta interpretazione dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis con riguardo alla nozione di «attività professionale» non è talmente evidente da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio.
- 30 Il tenore letterale della disposizione non fornisce un dato chiaro. In tedesco, la nozione di *«beruflich»* (professionale) include, sia nel senso comune del linguaggio sia nel suo significato giuridico, qualsiasi attività a carattere permanente destinata alla creazione e al mantenimento di una fonte di reddito, e pertanto sia le attività autonome sia quelle subordinate. Nulla di diverso può desumersi dalle versioni linguistiche francese e inglese.
- Inoltre, ad avviso di questo Collegio, ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Bruxelles I bis. Si tratta di un caso in cui la parte contraente del consumatore «dirige» le proprie attività commerciali o professionali verso lo Stato membro in cui è domiciliato il consumatore, purché il contratto rientri nell'ambito di tale attività.
- La nozione di «dirigere» presuppone che il professionista abbia in qualche modo manifestato la propria volontà di avviare rapporti commerciali con i consumatori di uno o più Stati membri, tra cui quello sul territorio del quale il consumatore è domiciliato (v. sentenza del 7 dicembre 2010, Pammer e Hotel Alpenhof, C-585/08 e C-144/09, EU:C:2010:740, punti 80 e seguenti). Secondo i rilievi del giudice d'appello, tale ipotesi si è verificata, in quanto la resistente si è avvalsa del ricorrente per acquisire investitori per i suoi progetti immobiliari sul mercato europeo, Germania compresa. Il fatto che la lettera di patronage non costituisca un'operazione immobiliare è irrilevante ad avviso di questo Collegio. È sufficiente che il contratto ricada nell'ambito dell'attività imprenditoriale, nel quale, in linea di principio, è inclusa anche l'acquisizione del personale necessario all'espletamento di detta attività.

Sulla quarta questione

- Ove i giudici tedesche siano giurisdizionalmente competenti sul piano internazionale, ai fini della decisione della controversia è determinante stabilire se la legge il diritto sostanziale tedesco sia applicabile o meno alla lettera di patronage. Ciò dipende dalla considerazione della lettera di patronage come un «contratto concluso da consumatori» ai sensi dell'articolo 6 del regolamento Roma I, ossia un contratto concluso dalle parti per un uso estraneo all'attività professionale del ricorrente.
- 34 Il regolamento Roma I è applicabile *ratione temporis* in forza del suo articolo 28, in quanto l'accordo alla base della lettera di patronage è stato stipulato successivamente al 17 dicembre 2009. Inoltre, tale accordo dà luogo a vari conflitti di leggi (articolo 1, paragrafo 1, del regolamento Roma I), in quanto il ricorrente e la resistente hanno le loro rispettive sedi in Stati differenti. Non risulta una scelta della legge applicabile ai sensi dell'articolo 3 del regolamento medesimo.

- La legge applicabile in assenza di scelta è determinata dall'articolo 4 del regolamento Roma I, fatti salvi i suoi articoli da 5 a 8. Le disposizioni di cui a tali articoli, che dunque prevalgono rispetto all'articolo 4, prendono in considerazione soltanto l'esistenza di un «contratto concluso da consumatori» ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento. Il successivo articolo 8 non è pertinente, in quanto la lettera di patronage costituisce un atto giuridico separato dal contratto di lavoro e con propri effetti.
- 36 Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Roma I, un contratto concluso da una persona fisica per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività commerciale o professionale («il consumatore») con un'altra persona che agisce nell'esercizio della sua attività commerciale o professionale («il professionista») è disciplinato dalla legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale, a condizione che il professionista diriga tali attività, con qualsiasi mezzo, verso tale paese o vari paesi tra cui quest'ultimo e il contratto rientri nell'ambito di dette attività. Al riguardo, come affermato supra con riguardo alla terza questione, questo giudice remittente ritiene che la resistente abbia diretto la propria attività commerciale, in particolare, verso la Germania e che la lettera di patronage rientri nell'ambito di detta attività. Tuttavia, questo Collegio si trova nell'impossibilità di pronunciarsi, prima che la Corte abbia chiarito se la nozione di «attività professionale» includa l'attività subordinata svolta in un rapporto di lavoro e, in caso di risposta affermativa, se una lettera di patronage mirante a garantire le pretese derivanti dall'attività subordinata non possa essere considerata estranea all'attività professionale. A tal proposito, benché le disposizioni non siano del tutto identiche nel contenuto, non si applica nulla di diverso da quanto è stabilito nell'ambito della disposizione dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis, determinante ai fini della competenza giurisdizionale internazionale.